

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CONSORZIO
SERVIZI INTEGRATI
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MISTRETTA ME VIA LIBERTA' 1

Numero REA: ME - 176282

Codice fiscale: 02512850831

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

presidente.

Sul **punto 2)** espone all'assemblea i motivi che consigliano di ampliare l'oggetto sociale della cooperativa;

Sul **punto 3)** espone che è necessario modificare alcune norme statutarie a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme di legge in materia societaria, ai sensi dei decreti legislativi n.5 e n.6 del 2003, così come modificati ed integrati dal decreto legislativo n.37 del 6 febbraio 2004; è opportuno però procedere ad una organica ridefinizione dell'intero statuto, in quanto la nuova normativa viene ad investire tutta la regolamentazione delle società cooperative; in particolare è opportuno modificare le norme statutarie riguardanti la denominazione, la sede, i soci, le decisioni dei soci, le assemblee, il funzionamento dell'organo amministrativo, il controllo dei soci, il collegio sindacale, l'approvazione del bilancio, i criteri per la ripartizione dei ristorni, le norme sullo scioglimento e liquidazione della società; si prevederà che trovino applicazione le norme sulla s.r.l. sussistendo i requisiti di cui all'art.2519 c.c. L'assemblea quindi, all'unanimità,
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie proposte, sopra illustrate, e quindi di approvare il nuovo testo dello statuto che al presente verbale viene allegato, segnato con lettera "B", previa lettura.

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto e venti.

Io notaio richiesto, ho redatto il presente verbale, da Me letto al comparente, che l'ha confermato.

Consta di due fogli scritti parte con mezzi informatici da persona di Mia fiducia e parte di pugno da Me Notaio in sei pagine intere oltre le firme.

F.to: *Giuseppe Martino*

Angelo Piscitello Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMI 2 E 3 D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. N.642 DEL 1973, TABELLA, ART.19.

ALLEGATO B al N.Rep.16363 N.Racc.4811

STATUTO

Art.1 - Costituzione

1.1. E' costituita la società cooperativa consor-
tile sociale denominata

**"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - O.N.L.U.S."**

Art.2 - Norme applicabili

2.1. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Mistretta all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1. La società è costituita a tempo indeterminato.

4.2. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 del codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Oggetto

5.1. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci (cooperative sociali), servizi socio-sanitari ed educativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

5.2. Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ispirandosi ai principi della solidarietà, della democrazia, della fratellanza e della lotta per la liberazione da ogni schiavitù morale o materiale, potrà:

a) coordinare l'attività tra le società consorziate finalizzandola alla promozione umana ed all'inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di

svantaggio ed emarginazione, anche attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;

b) realizzare, in proprio o tramite convenzione con terzi (singoli professionisti, studi associati e centri di elaborazione dati) servizi di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa, legale, organizzativa, progettuale, contabile, del lavoro, tributaria e previdenziale;

c) realizzare servizi, in proprio o tramite convenzione con terzi, relativi agli adempimenti legislativi in materia di:

- sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle problematiche inerenti i rapporti tra le consorziate e l'INAIL;
- agevolazioni ed incentivi alle imprese;
- problematiche d'impatto ambientale;

d) realizzare banche dati informatiche aventi per oggetto aspetti legati all'attività delle aziende consorziate;

e) redigere e distribuire, in proprio o con convenzione con terzi, periodici e circolari relativi alle novità legali, amministrative, del lavoro e tributarie in materia di società cooperative ed o.n.l.u.s., alle attività della cooperativa e delle singole realtà consorziate, ai bandi di gara aperti alle società consorziate;

f) progettare ed implementare sistemi di qualità volti all'ottenimento delle certificazioni a norme ISO;

g) realizzare attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate o di terzi;

h) organizzare attività di orientamento scolastico professionale, corsi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento professionale;

i) attuare, direttamente e per tramite delle associate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

j) sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità giovanile;

k) promuovere e favorire il sorgere di nuove iniziative solidaristiche e di cooperazione sociale;

l) svolgere le attività che formano l'oggetto so-

ziale delle cooperative socie coordinandone i servizi;

m) gestire, sia direttamente che per conto delle cooperative socie servizi socio assistenziali e sanitari, convenzionandosi con Enti pubblici, S.S.N. o enti privati:

strutture sociali scolastiche e parascolastiche;

segretariato sociale;

servizio sociale professionale;

assistenza domiciliare;

centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;

comunità alloggio, case di riposo, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea (gestanti, ragazze madri ed altri);

istituti di ricovero per minori;

comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

soggiorni di vacanze;

strutture residenziali (r.s.a.);

servizi per gli extracomunitari anche con la creazione e gestione di sportelli polifunzionali;

n) gestire servizi di produzione e distribuzione di pasti, nonché interventi sui problemi, l'esecuzione di progetti specifici che riguardano il terzo mondo, gestendone tutti i servizi necessari ed avvalendosi delle incentivazioni previste dalle leggi in vigore ed emanande;

o) gestire biblioteche, creare centri di riabilitazione motoria, pet-terapy, e sportivi per soggetti portatori di handicap, nonché il trasporto dei soggetti stessi;

p) operare nel territorio per il recupero delle arti, delle tradizioni e per una elevazione della qualità della vita;

q) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché tra l'altro e solo a titolo esemplificativo:

1) concorrere ad aste, licitazioni, trattative private, affidamento diretto, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici che privati, anche per le cooperative socie;

2) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale nei limiti imposti dalla legge;

3) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi

economici, consortili e fideiussori, dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre realtà con analoghe caratteristiche;

4) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei loro lavoratori;

r) partecipare, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti purchè senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le amministrazioni pubbliche e gli Enti Locali interessati a società miste di gestione dei servizi pubblici territoriali che possono garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi stessi;

s) Richiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande da parte della Regione, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.

La cooperativa potrà esplicare quanto altro previsto dalle leggi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle leggi regionali, Nazionali e Comunitarie, nelle rispettive materie, e inoltre delle leggi che verranno emanate, convenzionandosi con Enti pubblici e privati nonché con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale):

1. L.R. 87/1981 e 14/1986 riguardanti "interventi e servizi a favore degli anziani";
2. L.R. 68/1981 e 16/1986 istituzione "organizzazione e gestione servizi per i soggetti portatori di handicap";
3. L.R. 22/1986 riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani triennali;
4. L.R. 27/1990 ad integrazione della L.R. 87/1981;
5. L.R. 214/1979 "istituzione degli asili nido";
6. L.R. 215/1979 riguardante "la tutela della salute mentale";
7. L.R. 64/1984 "piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti";
8. L.N. 685/1975 "piano di intervento contro le tossicodipendenze";
9. L.R. 1/1979 "attribuzione dei comuni in funzione amministrativa regionale";
10. L.R.21/1978"istituzione di consultori familiari";

	11. L.N. 216/1991 "interventi in favore di minori soggetti a rischio"; 12. tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette; 13. ogni eventuale altra legge regolatrice delle materie sopra citate; t) svolgere tutte le attività previste dalle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie, emanate ed emanande nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale, di servizi e lavori socialmente utili e progetti di pubblica utilità; u) curare la diffusione e la produzione di pubblicazioni culturali, periodiche e anagrafiche, che affrontino in particolare i problemi della solidarietà sociale; v) assumere iniziative di carattere culturale organizzando apposite manifestazioni, convegni, studi, seminari, incontri, conferenze e dibattiti di temi di carattere sociale di grande interesse per la collettività con eventuali intese con gli Enti pubblici; w) chiedere, per perseguire gli scopi sociali, allo Stato, alla Regione Siciliana e ad altri Enti all'uopo preposti, contributi e mutui a tasso agevolato; x) chiedere contributi e mutui ai sensi della L.N. 28/02/1986 n. 44 "misura straordinaria per la promozione e lo sviluppo dell' imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno"; y) gestire servizi di telesoccorso e di teleassistenza; z) gestire centri di turismo sociale; aa) svolgere indagini e censimenti su problematiche culturali e sociali; bb) promuovere il recupero dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91 a mezzo di attività lavorative nell'ambito dei seguenti settori: cc) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ricostruzione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992 N. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. dd) promuovere il recupero dei soggetti svantaggiati a mezzo di attività lavorativa, di cui all'art. 4 della legge 381/1991, partecipando a gare, appalti, licitazioni, pronto intervento con Enti Pubblici in riferimento anche alla circolare del Ministro del Lavoro n. 153/96, e precisamente: assumere lavori di pulizia ordinaria e straordinaria, compresi quelli preliminari e complementari come pulizia delle abitazioni, condomini, uffici pubblici, pri-	
--	---	--

vati e militari, banche, ospedali, negozi, scuole, magazzini, mercati, mense aziendali, e qualsiasi altro tipo di pulizia per conto di terzi siano essi enti pubblici o privati;
servizi di trasporto e di recapito della corrispondenza e dei pacchi, sia per Enti pubblici che privati;
manutenzione in genere di ville e giardini sia per conto proprio che per conto di Enti pubblici e privati;
realizzazione di lavori elettrici in genere, in media, alta e bassa tensione, linee aeree, cabine elettriche, illuminazione di qualsiasi tipo, scavi e collocazione di cavi, palificazione, fascettati, impianti interni e loro installazione, nonché la manutenzione di impianti elettrici di qualsiasi tipo, sia per Enti pubblici che privati;
gestione e/o realizzazione di mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e similari, tavole calde, bar e comunque qualsiasi attività direttamente ed indirettamente connessa alla ristorazione;
curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi, assumere lavori di espurgo pozzi neri e simili, di gestione degli impianti di smaltimento, incenerimento, trattamento e trasformazione rifiuti e la commercializzazione dei derivati stessi;
assumere la gestione di servizi di trasporto di persone in genere ed in particolare di bambini, anziani ed handicappati; noleggio ed attività di piazza;
realizzare servizi inerenti alla cura, manutenzione e salvaguardia dei beni culturali e monumentali;
attuare e gestire servizi intesi alla salvaguardia del patrimonio socio culturale e dell'ambiente;
gestire e/o realizzare strutture turistiche ed alberghiere;
gestire e/o realizzare spacci, centri commerciali, depositi alimentari, abbigliamento e qualunque altro genere di consumo;
gestire parcheggi pubblici e privati;
attuare la manutenzione di edifici pubblici e privati;
realizzare, prestare manutenzione e assistenza tecnica dei seguenti impianti: impianti di riscaldamento, caldaia, condizionamento, anche solare e di qualsiasi altra natura; impianti telefonici, televisivi e simili; impianti idraulici, igienici idrosanitari, cucine, lavanderie, ecc.; impianti di illuminazione interni ed esterni relativi a qualsiasi settore di attività ed ambiente; controllo della potabilizzazione delle acque; lettura di contatori ENEL, acqua, gas, ecc., e l'emissione delle relative fatture e bollette, curando

anche l'incasso per l'ente;

gestire biglietterie e casellante, portinerie e condomini;

gestire impianti sportivi;

gestire lavanderie, anche di tipo industriale;

organizzare e assistere nei convegni, congressi, manifestazioni sociali;

ee) gestire spiagge, compresa la loro pulizia e quella del lungomare;

ff) realizzare stage lavorativi e formativi in Italia e all'estero;

gg) gestire aziende per la realizzazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti artigianali;

hh) gestire aziende per la realizzazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti editoriali e tipografici;

ii) gestire aziende per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agro-alimentari;

jj) gestire canili già esistenti, o costruirli, nonché costruire e gestire rifugi temporanei e permanenti per cani e gatti, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del randagismo, nel rispetto pieno della tutela degli animali randagi, in riferimento alla legge n. 281/91.

kk) gestire servizi di lampade votive nei cimiteri;

mm) organizzare e gestire il rilevamento dei consumi idrici sia in proprio che per conto terzi (aziende municipalizzate, acquedotti comunali, etc.);

- organizzare e gestire il rilevamento dei consumi del gas, sia in proprio che per conto terzi;

- organizzare e gestire la distribuzione delle fatture commerciali sia in proprio che per conto terzi (acquedotti comunali, società del gas; società elettriche, telefoniche, etc.);

- organizzare e gestire il controllo delle verifiche utenze, per conto terzi (acquedotti comunali, etc.);

- organizzazione e gestione di corsi di formazione nel settore sociale, sia in proprio che per conto terzi;

- aprire uno sportello, a favore di tutte quelle persone in difficoltà (anziani, minori, ragazze madri, famiglie disagiate in genere, etc.), gestito da esperti nel settore socio - sanitario;

- partecipazione in ATS e/o ATI all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione di qualunque tipo rivolti ai marittimi sia in proprio che per conto terzi.

- organizzazione e gestione di imbarcazioni sia proprie che a noleggio adibite per il trasporto di persone anche diversamente abili.

- organizzazione e gestione dei lavori di recupero dei beni culturali, della città sia in proprio che per conto terzi.

5.3. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.4. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa curerà la formazione e l'aggiornamento professionale e culturale dei soci e potrà anche:

- stipulare convenzioni con altre organizzazioni, professionisti, studi, ecc. le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- accettare lasciti e donazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative;
- promuovere la costituzione di consorzi o altre organizzazioni che abbiano finalità analoghe o comunque congruenti o aderirvi;
- utilizzare contributi, finanziamenti agevolati e tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, provinciali, comunitarie e di ogni altro genere previsti dalla legge per l'espletamento delle attività sociali.

5.5. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può altresì ricevere dai soci versamenti in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Le attività finanziarie devono essere svolte nel rispetto della normativa in materia.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla

legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3. La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente comma.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il

godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8 - Soci volontari

8.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari

e della categoria speciale dei soci non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.2. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.3. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

8.4. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art.9 - Procedura di ammissione

9.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e qualifica professionale posseduta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi da persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

9.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli organi amministratori su domanda dell'interessato; la comunicazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

9.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

9.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di

diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Art. 10 - Quote

10.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro venticinque (E.25,00).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Art. 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

11.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

11.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome; la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

11.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12 - Vincoli sulle quote

12.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; essi si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

12.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13 - Recesso

13.1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

13.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Su non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.3. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.14 – Esclusione del socio

14.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato dall'art.2531 c.c.;

- nei casi previsti dall'art. 2286;

- nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma;

- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

14.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

14.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

15.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente.

Art.16 - Liquidazione della quota

16.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla

base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 – Patrimonio sociale

18.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 9.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

Art 19 - Capitale sociale

19.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque (€ 25,00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni

dell'atto costitutivo.

19.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c.

19.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

19.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c..

Art.20 - Riserva legale, statutaria e volontaria

20.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

20.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge e quindi attualmente nella misura del tre per cento.

Art. 21 - Divieti

21.1. E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

22.3. In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere rapportati in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno

è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 23 - Decisioni dei soci.

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le deliberazioni che comportano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23.1. sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 25.

23.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 24.

23.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

23.5. Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

23.6. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

23.7. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul meto-

do è adottata dall'organo amministrativo.

23.8. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della contrarietà o dell'astensione.

23.9. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, che assicuri la data di ricezione e la provenienza del documento.

23.10. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente, devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

23.11. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 24 - Decisioni dei soci
mediante delibera assembleare**

24.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero dei soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, le decisioni dei soci saranno prese mediante delibera assembleare.

24.2. L'assemblea si riunirà nel luogo indicato

nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, codice civile.

24.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

24.4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può esse-

re rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori nè ai sindaci se previsti.

24.5. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano oltre la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

24.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 - Amministrazione

25.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

25.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel caso in cui venga nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) ovvero l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) del precedente punto 25.1. uno o più amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci,

in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

25.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

25.4. Gli amministratori restano in carica fino alla revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

25.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alle lett b) del precedente punto 25.1., se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (ovvero la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) del precedente punto 25.1., se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

25.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) del precedente punto 25.1., qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i propri membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 26 - Decisioni del consiglio di amministrazione

26.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 26.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

26.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilan-

cio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Art. 27 - Competenze degli amministratori

27.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

27.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-

tazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 28 - Rappresentanza

28.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico o a ciascuno degli amministratori non collegiali, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Quindi i legali rappresentanti della cooperativa possono sottoscrivere in nome e per conto di essa ogni atto, di qualsiasi genere, comprese domande di partecipazione a gare di appalto di qualsiasi tipo.

**Art. 29 - Controllo dei soci
ed azione di responsabilità**

29.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 30 - Controllo legale dei conti

30.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art 2477 c.c. o comunque se sarà così deciso dai soci, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 31 - Disposizioni finali

31.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

31.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: *Giuseppe Martino*

Angelo Piscitello Notaio